



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- Agli Uffici Scolastici Regionali
- Agli Enti ed Associazioni accreditati/ qualificati presso il MIUR
LORO SEDI
- e p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Oggetto: Direttiva n.170/2016 – Prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola. Indicazioni attuative.

1. Riferimenti normativi

La Direttiva n.170/2016 – Accreditamento Enti di Formazione - attualizza le norme sull'accREDITAMENTO e sulla qualificazione degli Enti e delle Associazioni per la formazione del personale della scuola alle nuove disposizioni della Legge 170/2015, che definisce “*la formazione in servizio dei docenti di ruolo*” “*obbligatoria, permanente e strutturale*” (art. 1 comma 124).

La Direttiva 170/2016 sostituisce la precedente Direttiva 90/2003, puntando alla definizione di un unico “ecosistema digitale” in cui sarà possibile far incontrare l'offerta di formazione dei soggetti che vogliono erogare la formazione al personale della scuola con la domanda di formazione dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici. La Direttiva si propone di innalzare il livello di qualità della formazione erogata al personale della scuola da parte degli Enti di formazione che, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, possono contribuire a migliorare il sistema dell'istruzione.

A tal fine viene adottata una piattaforma digitale per la gestione dell'intero processo di accreditamento/qualificazione, che garantisce criteri di selezione certi e confrontabili, la pubblicazione del rapporto annuale e del cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate, facilitando la ricerca e l'iscrizione da parte del personale interessato ai percorsi formativi.

La piattaforma on-line è attiva dal 4 luglio 2016 all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/pdggf>. Al medesimo indirizzo sono reperibili utili materiali esplicativi.

La procedura conferma tre possibili procedure enucleate nella direttiva n.170/2016:

- art. 2 – procedure per l'accREDITAMENTO degli enti
- art. 3 – procedure per la qualificazione delle associazioni
- art. 5 – procedure per la presentazione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi, ad opera di soggetti non accreditati/qualificati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2. I Soggetti di per sé accreditati

Vi sono tre tipologie di Soggetti di per sé accreditati, che non necessitano dell'iscrizione nella piattaforma né di ulteriori procedure:

1. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
2. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete.
3. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali, purché le finalità di tali azioni risultino coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e siano condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Al fine di garantire l'uniformità della gestione del catalogo e dell'iscrizione alle iniziative formative proposte da parte dei soggetti di per sé accreditati, a partire da novembre anche questi soggetti potranno segnalare le iniziative formative da inserire nella piattaforma, attraverso modalità che verranno successivamente comunicate da questa Direzione generale.

3. Chi e come si può richiedere l'accreditamento

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di Soggetti accreditati quegli Enti che dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Nello scopo statutario deve figurare la formazione per il personale della scuola, in almeno uno degli ambiti relativi alle iniziative formative previsti dalla Direttiva. Le richieste di accreditamento dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Cinque ambiti sono trasversali (*Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti*). Tredici ambiti sono specifici (*Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti*).

Ciascun Ente dovrà indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare.

Per ottenere l'accreditamento, l'Ente deve aver realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni. Le 20 ore di formazione possono comprendere un insieme organico di attività in presenza, on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, workshop,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

seminari, debitamente documentate, e dovranno comunque uniformarsi a quanto previsto dal piano nazionale della formazione (art. 1 comma 124 della L.107/2015).

Gli Enti dovranno comprovare di disporre di stabilità economica e finanziaria e garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, documentate dai *curricula vitae* dei formatori e del direttore del corso. Tra le capacità logistiche richieste, particolare riguardo va dato alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi.

Si sottolinea che l'attività di innovazione metodologica va documentata da prototipi, ovvero descrizioni di un esempio di intervento didattico con o senza le TIC, sostenute da format e documentazione da allegare unicamente in formato digitale o con link ai repository dei materiali didattici prodotti.

Tra i requisiti relativi alle attività formative da svolgere è indicato il sistematico ricorso al monitoraggio anche in *itinere* e alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate, consentendo il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione da parte dell'Amministrazione.

Gli Enti dovranno altresì progettare in almeno tre Regioni un'iniziativa formativa di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo.

Sarà cura degli Enti accreditati la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi proposti, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti. Nella medesima piattaforma sarà assicurata procedura per l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola.

4. Chi e come si può richiedere la qualificazione

L'Ente/Associazione che chiede la qualificazione deve disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, nei quali figuri la finalità della formazione per il personale della scuola. L'Ente deve altresì aver realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti per i quali richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni. Ciascun Ente dovrà indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare.

I soggetti che richiedono la qualificazione dovranno avere effettuato, nel corso del triennio precedente, una documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.).

Inoltre dovranno progettare in almeno tre Regioni un'iniziativa formativa di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo.

Al fine di garantire una maggiore collaborazione tra il sistema scuola e il mondo delle associazioni professionali e disciplinari è richiesto che gli Enti qualificati debbano progettare almeno un'iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o associate in rete, anche appartenenti a diverse Regioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

L'obiettivo è quello di incentivare l'interazione e il partenariato tra i Soggetti qualificati e le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, per realizzare iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa previsto dalla Legge 107/2015.

I soggetti qualificati dovranno dichiarare la disponibilità al monitoraggio, all'ispezione e alla valutazione da parte dell'Amministrazione e assicurare la pubblicazione sulla piattaforma on-line delle iniziative formative proposte, con particolare riferimento al calendario e al programma dettagliato dei corsi, al cv dei relatori, alla mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti. Le richieste di qualificazione dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre di ciascun anno.

5. Come richiedere il riconoscimento di singoli corsi

Possono richiedere il riconoscimento di singoli corsi di formazione per il personale scolastico i Soggetti (non compresi negli elenchi nazionali dei Soggetti accreditati o qualificati) che dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, e che prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione per il personale della scuola in almeno uno degli ambiti previsti dalla Direttiva.

Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale.

Nel primo caso devono essere presentate osservando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma online del Ministero.

In sede di prima sperimentazione e applicazione della piattaforma digitale e per l'a.s. 2016/2017, le richieste per le iniziative a carattere di formazione esclusivamente regionale, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. Dall'a.s. 2017/2018, la piattaforma consentirà di inoltrare anche le domande del riconoscimento dei corsi a carattere regionale.

Non vi è alcuna differenza sostanziale tra il riconoscimento a livello nazionale e quello fornito dagli USR a livello regionale, se non la diversa estensione territoriale dell'offerta formativa, ferme restando la descrizione delle caratteristiche delle attività formative così come indicato nell'art. 5 della Direttiva 170/2016.

Nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, alle richieste deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre diverse Regioni, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line.

Le proposte per il riconoscimento dei singoli corsi, già presentate limitatamente per l'a.s. 2016-17, seguono le procedure previste dalla Direttiva 90/2003.

Le richieste di riconoscimento dei corsi dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre di ciascun anno.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

6. L'esonero dal servizio

La partecipazione ai corsi di formazione, promossi da Soggetti accreditati o qualificati, o riconosciuti dal MIUR e dagli USR, contempla il diritto all'esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Per le diverse fattispecie di esonero dal servizio si rimanda alla nota MIUR n. 3096 del 2 febbraio 2016.

7. La Carta del Docente

Ciascun docente può utilizzare il bonus annuale di euro 500,00 consentito dalla Carta del docente, che permette *“di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”* (Legge 107/2015, art. 1, comma 121), per l'iscrizione ai corsi proposti dagli Enti accreditati e qualificati, a quelli riconosciuti dall'Amministrazione, nonché a corsi promossi dalle Istituzioni di per sé accreditate.

8. Accesso alla piattaforma da parte del personale della scuola

A partire da metà novembre, il sistema consentirà, al personale della scuola di accedere alla piattaforma on-line per la consultazione e iscrizione alle iniziative formative che più rispondono ai propri bisogni. Inoltre, il sistema avrà cura di documentare la storia formativa delle iniziative a cui si è partecipato e delle nuove competenze acquisite applicate al contesto della propria classe (attraverso la produzione di documentazione da allegare al percorso formativo svolto).

9. Disposizioni transitorie. Che cosa devono fare gli Enti già accreditati/qualificati

La Direttiva prevede che gli Enti già accreditati/qualificati si adeguino alla nuova Direttiva fornendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, entro il 30 settembre 2016. Gli Enti accreditati e qualificati negli anni scorsi dovranno iscriversi alla piattaforma on-line, fruendo della sezione *“conformati alla direttiva 170/2016”*.

Gli Enti accreditati e qualificati nel 2016 dovranno seguire la stessa procedura entro il 31 gennaio 2017.

Perché tale rinnovo sia valido è sufficiente che gli Enti accreditati e qualificati abbiano realizzato, nel corso del triennio precedente, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative in tre diverse Regioni. L'adeguamento alla totalità dei requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 della Direttiva e sopra menzionati ai parr. 3, 4 e 5, avverrà a cura dei nuovi Enti accreditati e qualificati.

Rimangono prerogativa dell'Amministrazione eventuali monitoraggi, ispezioni e valutazioni sugli esiti delle iniziative già svolte.

Si confida nella puntuale osservanza degli adempimenti richiamati nella presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli